

La legge sull'immigrazione prevede che il Tribunale per i minorenni possa autorizzare, in deroga alle altre disposizioni, la permanenza di familiari stranieri di un minore che si trovi in Italia, sulla base di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico di questi. La permanenza è autorizzata per un tempo determinato, e l'autorizzazione è revocata quando cessino i motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia

Difesa dell'immigrato e tutela del minore alla Cassazione



di Sergio Briguglio, *Esperto di politica dell'immigrazione*

Alcune settimane fa una sezione della Cassazione, rigettando il ricorso presentato da uno straniero¹, ha ridato vigore a un orientamento restrittivo in materia, dal quale si erano, nei mesi scorsi, discostate le pronunce di altre sezioni². Nella sentenza si afferma che i *gravi motivi* atti a giustificare la deroga alle disposizioni che sanzionano con l'espulsione lo straniero adulto in condizioni di soggiorno illegale devono essere relativi a situazioni di carattere eccezionale e di breve durata. Tra queste non rientrerebbe la condizione - rilevante nel caso in esame - del figlio minore che si



e frontiere del minore: e da cassare

trovi di fronte all'alternativa tra il seguire all'estero il genitore espulso e il poter completare il percorso di istruzione obbligatoria nel quale è legittimamente inserito: secondo la Corte, la previsione di una autorizzazione solo *temporanea* del soggiorno dell'adulto è incompatibile "con la tutela di situazioni caratterizzate da essenziale normalità e tendenziale stabilità, in quanto collegate al normale processo educativo-formativo del minore".

Il fatto che tale processo possa realizzarsi con l'assistenza del genitore va quindi subordinato al "più generale interesse alla tutela delle frontiere"; la tesi opposta potrebbe dar luogo, secondo i giudici, ad una strumentalizzazione dell'infanzia da parte di famiglie straniere non altrimenti legittimate a soggiornare.

La Corte conclude con un giudizio critico nei confronti delle recenti sentenze di segno opposto che, sulla base dei principi della Costituzione e delle convenzioni internazionali, avevano privilegiato la tutela del diritto del minore rispetto a quella di altre esigenze pubbliche rappresentate dal resto dell'impianto normativo (restrittivo) in materia di immigrazione.

Sembra che sia invece quest'ultima sentenza a meritare censure, per diverse ragioni. La prima è che una disposizione di legge può considerarsi legittima solo se è interpretabile in modo conforme alla Costituzione e agli obblighi internazionali assunti dall'Italia. Se da tale vincolo altra sezione della Cassazione deriva, come unica accettabile, un'interpretazione in contrasto con l'orientamento fino a quel giorno prevalente, delle due l'una: o la derivazione è illogica, o il vecchio orientamento è da rivedere. Non si può però contestare al nuovo una scarsa attenzione alla complessiva *volontà del legislatore*, dato che questa è indiscutibilmente sottordinata alla *volontà del costituente*.

In secondo luogo, appare bizzarra la confusione che la Corte fa tra la nozione di periodo di *durata determinata* e periodo di *breve durata*. Una durata può benissimo essere determinata senza per questo essere breve (breve, poi, rispetto a cosa?).

La terza ragione sta nel fatto che la legge fa riferimento a *gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico* del mi- ➔

Visti da Loro

by RoBot



Difesa delle frontiere e tutela del minore: la cassazione da cassare

nore, non richiedendo che siano di carattere *eccezionale*. Questa richiesta aggiuntiva è quindi frutto di un intervento creativo della Cassazione, del tutto inopportuno se vale a comprimere la sfera dei diritti di soggetti deboli. Se anche, però, si volesse sposare questo orientamento, si dovrebbe riconoscere che la qualità dell'eccezionalità dovrebbe essere posseduta dalle possibili conseguenze dell'assenza del genitore, non dalla sottesa esigenza del minore; nello stesso modo in cui si riconosce che l'impossibilità di respirare normalmente è un fatto di eccezionale gravità, benché sia ordinaria e stabile l'esigenza di respirare (anzi - a ben vedere - proprio per questo motivo).

Quanto alla legittima esigenza di tutelare le frontiere e l'ordine pubblico, infine, essa non richiede che sia ristretto l'ambito di applicazione della disposizione in esame ai soli casi di assoluta gravità. Se l'autorizzazione a soggiornare può essere revocata a fronte di comportamenti del

genitore incompatibili con la permanenza in Italia, potrà anche essere, *a fortiori*, negata, a prescindere dalla natura delle ragioni che, invece, potrebbero motivarla. Che poi una semplice irregolarità del soggiorno, pur essendo valido motivo di espulsione, non costituisca di per sé minaccia per la sicurezza pubblica, oltre che più volte affermato dalla Corte Costituzionale³, è provato dal fatto che, nel caso appena giudicato dalla Corte, lo straniero espulso potrebbe legittimamente rientrare all'indomani del completamento degli adempimenti amministrativi per il ricongiungimento con i familiari rimasti in Italia. ■

¹ Cass. n. 5856/2010 (<http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/marzo/sent-cass-5856-2010.pdf>).

² Si veda, per esempio, Cass. n. 22080/2009 (<http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/dicembre/sent-cass-22080-2009.pdf>).

³ Corte Cost. n. 22/2007 (<http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/febbraio/sent-corte-cost-22-2007.html>) e n. 78/2007 (<http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/marzo/sent-corte-cost-78-2007.html>).

